

## ACCERTAMENTO

---

### **Trasporto di denaro in caso di viaggio da/verso Paesi UE o extra UE**

di Angelo Ginex

La **Carta Doganale del Viaggiatore** è uno **strumento di facile e pronta consultazione** per conoscere le **principal dispostizioni doganali** che interessano **tutti coloro che arrivino o partano dal nostro Paese**, per essere in grado di predisporre in anticipo gli **eventuali documenti necessari**.

Nell'ambito della stessa l'Agenzia delle Dogane chiarisce che il **trasporto** al seguito di **denaro contante** o di valori assimilati è **libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro**. È invece **necessario compilare una dichiarazione**, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli Uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano **somme pari o superiori a 10.000 euro**.

La misura si applica a **tutti i movimenti da e verso Paesi UE o extracomunitari**. La **mancata dichiarazione** costituisce **violazione della normativa valutaria** e comporta:

- per le **movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a 10.000 euro**, il **sequestro amministrativo nella misura del 30 per cento di tale eccedenza** e l'applicazione di una **sanzione amministrativa dal 10 al 30 per cento dell'importo eccedente il limite**;
- per le **movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a 10.000 euro**, il **sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza** e l'applicazione di una **sanzione amministrativa dal 30 al 50 per cento dell'importo eccedente il limite**.

La **sanzione**, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del **verbale di constatazione e sequestro** redatto presso l'Ufficio doganale di controllo, è **applicata con un importo minimo pari a 300 euro**.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio **l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, **agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro**.

Nei casi previsti il trasgressore può richiedere di essere ammesso al **beneficio dell'oblazione**, che consente l'**estinzione dell'illecito mediante il pagamento in misura ridotta**, da effettuarsi:

- **immediatamente** presso l'Ufficio doganale, di una **somma pari al 5 per cento dell'importo eccedente il limite fissato**, qualora l'**eccedenza non sia superiore a 10.000 euro**, e pari al **15 per cento dell'eccedenza**, se compresa tra **10.000 e 40.000 euro**, con un **importo minimo di 200 euro**;
- **entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta**, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al **beneficio dell'oblazione**, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale della somma dovuta, **si evita la misura del sequestro amministrativo**.

L'accesso al **beneficio dell'oblazione è precluso** in presenza di una delle seguenti condizioni:

- **importo eccedente superiore a 40.000 euro**;
- **fruizione del medesimo beneficio nei cinque anni precedenti la constatazione della violazione**.

La **modulistica** per il **rilascio della dichiarazione** in oggetto è **disponibile sul sito istituzionale** dell'Agenzia delle Dogane ([www.agenziadoganemonopoli.gov.it](http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it)).

Seminario di specializzazione

## L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

[Scopri le sedi in programmazione >](#)